



CODICE ETICO DEGLI ARBITRI

1. ACCETTAZIONE INCARICO

a. Colui che accetta l'incarico di arbitro presso la Camera Arbitrale Forense di Reggio Emilia, sia che la nomina sia stata effettuata dalle parti sia dal Consiglio Arbitrale, deve svolgere il proprio mandato nel rispetto del Regolamento della Camera Arbitrale Forense e del presente Codice Etico con competenza, dignità, indipendenza e terzietà.

b. Al momento dell'accettazione dell'incarico l'arbitro riceve una copia del presente codice e ne sottoscrive un'altra, che viene acquisita agli atti d'ufficio, per presa visione e per specifica accettazione delle norme in esso contenute.

c. Quanto sopra riportato si applica anche al consulente tecnico nominato d'ufficio nel procedimento arbitrale amministrato dalla Camera Arbitrale.

d. L'Arbitro che riceve una nomina da parte della Segreteria della Camera Arbitrale, in caso di accettazione deve con sollecitudine, e comunque entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della nomina, trasmettere alla stessa Segreteria, in forma scritta, a mezzo PEC, la dichiarazione di accettazione unitamente alla dichiarazione di indipendenza.

e. La dichiarazione d'imparzialità, indipendenza e terzietà formulata dall'Arbitro per iscritto, su apposito modulo trasmesso dalla Segreteria, deve contenere le seguenti indicazioni:

- precisare le eventuali circostanze che possano apparire influenti sulla sua indipendenza nell'assolvimento dell'incarico assegnatogli;
- dichiarare qualunque relazione con le Parti, con i loro Difensori e/o con qualsiasi altro soggetto direttamente

- o indirettamente coinvolto nell'arbitrato, che possa incidere sulla sua imparzialità e indipendenza;
- dichiarare con precisione qualsiasi interesse personale e/o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.
 - dichiarare qualunque posizione precostituita nei confronti delle materie del contendere che possa rendere parziale il giudizio;
- f. Il Segretario trasmette alle Parti copia di quanto ricevuto dall'Arbitro (dichiarazione di accettazione e di indipendenza); ciascuna Parte può comunicare eventuali osservazioni scritte alla Segreteria nel termine di sette giorni dalla ricezione di quanto appena indicato; decorso il suddetto termine senza che alcuna delle Parti abbia formulato osservazioni, l'Arbitro nominato è da considerarsi confermato.
- g. La dichiarazione di indipendenza formulata dall'Arbitro deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale in tutti i casi in cui ciò si renda necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta del Consiglio Direttivo attraverso la Segreteria.

2. ARBITRO NOMINATO DALLA PARTE O DA UN TERZO

Il soggetto che accetta l'incarico di Arbitro, da chiunque nominato, deve rispettare, in ogni fase del procedimento, le regole procedurali e i doveri imposti dalle presenti norme deontologiche.

L'Arbitro nominato può sentire la parte o il suo difensore in occasione della nomina del Presidente del Tribunale Arbitrale, qualora sia stato incaricato di provvedervi dal Consiglio Direttivo, attraverso la Segreteria; le indicazioni ricevute non sono in alcun modo vincolanti.

3. COMPETENZA e DISPONIBILITA'

- a. L'Arbitro non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza o che per la loro complessità richiedano un impegno eccessivamente gravoso con conseguente impossibilità di svolgere e concludere l'incarico nel modo più sollecito.
- b. L'accettazione della nomina di Arbitro fa presumere la propria competenza e disponibilità a svolgere l'incarico.
- c. E' dovere di chi aspira a ricoprire la carica di Arbitro curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga la propria attività.
- d. L'Arbitro incaricato di decidere una controversia deve dichiarare di ritenersi in grado di poter svolgere il proprio compito con la competenza e la professionalità richieste dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia nel tempo e con la disponibilità e attenzione necessari, al fine di svolgere e portare a termine il proprio compito, nel modo più sollecito possibile.

4. IMPARZIALITA' E INDIPENDENZA

- a. L'Arbitro deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la indispensabile imparzialità propria della funzione giudicante che si appresta a svolgere nell'interesse di tutte le parti.
- b. L'Arbitro incaricato di decidere una controversia deve dichiarare di ritenersi in grado di poter svolgere il proprio compito con le indispensabili imparzialità e terzietà insite nella funzione giudicante che si appresta a svolgere, salvaguardando il proprio ruolo da qualsiasi forma di pressione esterna, diretta o indiretta nell'esclusivo interesse di tutte le parti.
- c. L'Arbitro nell'espletamento della propria funzione ha il dovere di conservare la propria autonomia e indipendenza sottraendosi a qualsiasi forma, diretta o indiretta, di pressione, condizionamento e interferenza da parte di soggetti pubblici o privati.
- d. Qualora relazioni di parentela o d'affinità, interessi in comune con una delle parti, rapporti commerciali o professionali, legami d'amicizia o altri fattori possano influire sull'imparziale espletamento dell'incarico di arbitro, il soggetto designato ha il dovere di segnalare per iscritto al Consiglio Direttivo, per gli eventuali provvedimenti del caso, le ragioni che a suo avviso risultano ostative all'assunzione dell'incarico.
- e. L'Arbitro deve segnalare gli eventuali rapporti professionali, associativi o commerciali intrattenuti con le parti dal soggetto designato quale Arbitro o da un suo familiare.
- f. Il Consiglio Direttivo valuta la rilevanza dei fatti resi noti e delibera in merito all'eventuale incompatibilità soggettiva con riferimento allo specifico procedimento arbitrale, adottando, se opportuno, il provvedimento di sostituzione dell'Arbitro coinvolto.
- g. L'Arbitro deve rimanere indipendente in ogni fase del procedimento ed anche dopo il deposito del Lodo, per un periodo non inferiore a 18 mesi dalla data del deposito.

5. PROBITÀ, DECORO E BUONA FEDE

L'Arbitro è chiamato a svolgere la propria funzione improntando il proprio comportamento a probità, correttezza e buona fede.

6. RISERVATEZZA

- a. L'Arbitro e i suoi eventuali collaboratori hanno il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui vengono a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale. Non devono pertanto né fornire notizie su questioni attinenti al procedimento; né rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.
- b. Può essere data notizia dei procedimenti e dei lodi nelle pubblicazioni scientifiche/giuridiche solo previa autorizzazione del Consiglio Direttivo nel rispetto di quanto concordato con le parti.
- c. Nei rapporti con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione, l'Arbitro deve evitare qualsiasi riferimento

a fatti, dati e circostanze che non siano di dominio pubblico. In detta ipotesi si deve ispirare a criteri di equilibrio e misura nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.

7. CONDUZIONE DEL PROCEDIMENTO – RELAZIONE CON LE PARTI

- a. L'Arbitro deve, per quanto possibile d'intesa con le Parti e i difensori di esse, favorire in ogni modo il rapido e puntuale svolgimento del giudizio arbitrale.
- b. In particolare, per quanto possibile d'intesa con le Parti e i difensori di esse, deve stabilire, con chiarezza e semplicità, i tempi e le modalità di svolgimento delle udienze in modo tale da consentire la partecipazione delle Parti su un piano di totale parità e nel rispetto assoluto del principio del contraddittorio.
- c. E' vietata all'Arbitro qualsiasi comunicazione unilaterale con una Parte o i difensori di una Parte, senza contestuale informazione al Consiglio Direttivo, alle altre Parti e eventualmente agli altri arbitri.
- d. E' fatto divieto all'Arbitro di anticipare, in nessun caso, alle parti o ad una di queste, direttamente o attraverso i difensori, le decisioni istruttorie o di merito, senza informare l'altra parte.
- e. L'Arbitro deve astenersi dal comunicare alle Parti e ai difensori provvedimenti adottati nel corso della procedura, prima che vengano notificati in forma ufficiale a tutte le parti costituite in giudizio.

8. TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

- a. In ogni fase del procedimento l'Arbitro può sempre suggerire alle Parti l'opportunità di raggiungere una transazione e può sempre favorire la conciliazione della controversia.
- b. L'Arbitro non può, in alcun modo, influenzare le determinazioni delle Parti né attraverso anticipazioni della sua decisione in ordine all'esito del procedimento, né attraverso qualsiasi forma di pressione o attraverso indicazioni o comunicazioni inappropriate e/o in assenza dei difensori delle Parti.

9. DELIBERAZIONE DEL LODO

- a. L'Arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deliberazione del lodo.
- b. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo e di esprimere, contestualmente, una sintetica opinione dissenziente, in caso di deliberazione presa a maggioranza dal Collegio Arbitrale.

10. COMPENSO E SPESE

- a. L'onorario dell'Arbitro è determinato esclusivamente e in modo discrezionale dal Consiglio Direttivo in conformità alle tariffe fissate dalla Camera Arbitrale Forense, che si ritengono approvate dall'Arbitro quando accetta l'incarico.
- b. L'Arbitro ha diritto al compenso per l'opera prestata nella misura determinata esclusivamente dal Consiglio Direttivo.

c. L'Arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all'onorario e alle spese.

d. L'Arbitro deve evitare spese superflue che possano far lievitare immotivatamente i costi della procedura.

11. VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

- a. L'Arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico è sostituito, anche d'ufficio, dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato.
- b. L'accertata violazione, a seconda della gravità, può essere motivo di sospensione o cancellazione dell'Arbitro dall'Elenco degli Arbitri.